



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1630 DEL 10-07-2023

N. SETTORE 287 DEL 10-07-2023

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Autorizzazione all'occupazione di soprassuolo pubblico per l'installazione di tende in sostituzione degli ombrelloni a modifica dell'occupazione di suolo pubblico permanente in vicolo Piraino, n. 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. generale 1173 n. settore 342 del 28/06/2019. Ditta: "TRATTORIA DA FILIPPO" di Curro' Filippo. |
|----------|--|

Il DIRIGENTE - COMANDANTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE - COMANDANTE
F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Autorizzazione all'occupazione di soprassuolo pubblico per l'installazione di tende in sostituzione degli ombrelloni a modifica dell'occupazione di suolo pubblico permanente in vicolo Piraino, n. 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. generale 1173 n. settore 342 del 28/06/2019. Ditta: "TRATTORIA DA FILIPPO" di Curro' Filippo. |
|----------|--|

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. generale 1173 n. sett. 342 del 28/06/2019 la ditta "Trattoria da Filippo di Curro' Filippo" con sede in Via Lungomare Garibaldi N. 241, partita IVA *omissis* iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n. *omissis*, legalmente rappresentata dal Sig. CURRO' FILIPPO, nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* cod. fiscale *omissis*, esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata "TRATTORIA DA FILIPPO", nei locali siti in Milazzo Via Lungomare Garibaldi, n.241, è stata autorizzata, a modifica dell'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 67 del 16/02/2018, all'occupazione di mq. 16,00 (mq.8,00+mq. 8,00) di suolo pubblico sul marciapiede di Vicolo Piraino per la collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni e mq. 23,00 di soprassuolo pubblico su Via Lungomare Garibaldi per il posizionamento di una pergotenda ricadente: per mq 13,00 (ml. 5,00x ml.2,60 e ml. 5,00x ml. 0,54) sulla carreggiata stradale ed in parte su marciapiede a copertura di tavoli, sedie e pedana e per mq.10 ,00 (ml. 5,00x ml 2,00) sul marciapiede lasciato al libero transito dei pedoni, per la durata di anni 10 decorrenti dalla data del succitato provvedimento;

VISTO

- che con istanza acquisita al protocollo di questo Ente al n. 39696 del 15/05/2023 la ditta ha chiesto la modifica dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico citata in premessa, consistente nella sostituzione degli ombrelloni insistenti sulla via Piraino con delle tende, lasciando inalterate le superfici di occupazione sia su via Piraino che su via Lungomare Garibaldi ed una modifica consistente nello slittamento di porzione dell'area di via Piraino senza alcuna alterazione di superfici;

VISTI

- Il verbale della conferenza di servizi del 31/05/2023 nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - l'ASP Sanitaria Provinciale – distretto di Milazzo con nota prot. n. 008371/23 del 29/05/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 43814 del 29/05/2023, con la quale ha comunicato che: "... non esistono motivi ostativi legati alla sicurezza alimentare per la concessione di quanto richiesto in quanto la Ditta risulta regolarmente registrata con N. 083049561011503C140136 a seguito notifica /SCIA prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004";
 - L' Ufficio Suap ha confermato quanto riportato nella nota prot. n.42562 del 24/05/2023 ovvero che: "... la ditta "Trattoria da Filippo" di Curro' Filippo risulta, agli atti d'ufficio titolare, a tutt'oggi, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ubicata nei locali siti a Milazzo- Lungomare Garibaldi n.241, giusta SCIA presentata

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1630 del 10-07-2023

telematicamente a questo Ente in data 06/08/2014";

- La nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 43956 del 30/05/2023 con la quale tecnico della ditta ha prodotto nuovi elaborati grafici e relazione tecnica, a sostituzione di quelli prodotti a corredo dell'istanza, riformulando la richiesta non più per lo spostamento dell'area già concessa, bensì solo per l'installazione di tende con le seguenti dimensioni: ml. 5,00x2,50, ml.3,90x2,50, 3,95+3,20x2,50, sovrastanti l'area di occupazione già autorizzata;

VISTO

- Che, a seguito della predetta integrazione è stata convocata nuova conferenza di servizi in modalità sincrona in data 14/06/2023;
- Che nel corso della succitata conferenza del 14/06/2023 è emerso che:
 - il 3° Servizio "Tributi e Tasse" del 2° Settore ha espresso parere favorevole;
 - il Corpo di P.L. ha confermato il parere favorevole reso con nota pot. n. 47933 del 14/06/2023, con la quale ha comunicato che : ***"In ogni caso, permangono in capo al richiedente tutte le prescrizioni relative al rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico in particolare quanto disposto dall'art.20 del vigente C.d.S. E relativo regolamento di esecuzione"***;
 - L' Ufficio Suap ha confermato quanto riportato nella nota prot. n.42562 del 24/05/2023;
 - Il Servizio Politica del Territorio ha chiesto il rinvio della conferenza di Servizi;
- Il verbale della conferenza di servizi del 21/06/2023 nel corso della quale:
 - gli uffici intervenuti hanno confermato i pareri già resi nelle precedenti conferenze di servizi;
 - il Servizio Politica del Territorio ha confermato il parere favorevole reso con nota prot. n. 44493 del 31/05/2023 alle seguenti condizioni: *"1)Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per una superficie pari a mq. 16,00 per il posizionamento di tavoli, sedie e n. 3 tende in sostituzione degli ombrelloni esistenti, in Via Piraino, n. 1; 2)Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso; 3)Che l'area occupata sia tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori; 4)Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione; 5)Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale; 6)Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse; 7)Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere; 8) Che i tavoli, le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante); 9) che le tende a servizio dell'attività siano in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù);*
- La nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 48058 del 15/06/2023 con la quale tecnico della ditta ha prodotto grafico integrativo con quote dettagliate delle tende da installare e la loro posizione in altezza, non inferiore a mt. 2,20;
- La documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 in uno con la stessa istanza e con le successive

integrazioni;

- Gli elaborati grafici a firma dell'Arch. Mariacristina Faranda prodotti in data 15/06/2023;

VISTI

- Il versamento di € 25,00 effettuato dalla ditta per diritti di sopralluogo tecnico giusta attestazione del 10/05/2023, prodotto a corredo dell'istanza;

-il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio;

-le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;
- il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

-La Legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016 e ss. mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta "Trattoria da Filippo di Curro' Filippo" con sede in Via Lungomare Garibaldi N. 241, partita IVA *omissis*, iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n. *omissis*, legalmente rappresentata dal Sig. CURRO' FILIPPO, meglio sopra indicato, esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata "TRATTORIA DA FILIPPO", nei locali siti in Milazzo Via Lungomare Garibaldi, n.241, a modifica dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico già concessa con il provvedimento autorizzativo n. generale 1173 n. sett. 342 del 28/06/2019, l'autorizzazione all'occupazione di soprassuolo pubblico sul marciapiede di Vicolo Piraino, pari a complessivi mq.40,125 per l'installazione di tende aventi le seguenti dimensioni: -ml. 3,20 x 2,50=mq.8,00; - ml. 5,00 x 2,50=mq. 12,50; - ml.3,90x2,50=mq. 9,75; - ml. 3,95x 2,50= mq. 9,875, in sostituzione degli ombrelloni precedentemente autorizzati, **con le condizioni e prescrizioni riportate nei pareri sopraccitati espressi dai vari settori comunali e dall'Asp a seguito della convocazione delle conferenza di servizi**.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell'Arch. Mariacristina Faranda, che viene allegata alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto attiene la restante occupazione di Vicolo Piraino e di Via Lungomare Garibaldi rimane valida la determinazione dirigenziale n. generale 1173 n. sett. 342 del 28/06/2019.

La presente autorizzazione ha la medesima validità dell'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. generale 1173 n. sett. 342 del 28/06/2019.

I pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) da effettuare alla scadenza prevista dal vigente Regolamento TOSAP, vanno regolarizzati presso l' Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, **il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.**

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. **Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.**

La presente non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata.

La presente concessione, è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto la ditta dovrà munirsi di eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, previsti dalla normativa vigente relativamente all'ampliamento della capacità ricettiva conseguente all'utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

D I S P O N E

che la presente determinazione :

1. venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 3° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per gli adempimenti di specifica competenza;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 6° Settore Servizio Attività Produttive e SUAP di questo Ente per quanto di competenza;

2. venga notificata a mezzo pec alla ditta " Trattoria da Filippo di Curro' Filippo ".

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1630 del 10-07-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-07-2023.

N. Reg. Albo: 2920

Milazzo, li 11-07-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)